

N. 242 /Gen. Del 01-04-2010

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 30.03.2010

## ATTO DI GESTIONE

OGGETTO: Affrancazione canone di natura enfiteutica, art. 33 Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332. Ditta : MUCCIFORA PIERA e TENDAS GIANNI.

### IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Visti gli articoli 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici, che disciplina l'istituto della legittimazione dei terreni di proprietà collettiva mediante l'imposizione di un canone di natura enfiteutica;

Visto l'art. 33 del R.D.L. 26 febbraio 1928, n. 332, recante il Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 1766/27 sul riordinamento degli usi civici, che all'art. 33 ha disciplinato l'affrancazione dei canoni imposti ai sensi degli articoli 7 e 10 della Legge;

Visto quanto sancito dalla Cassazione Civile, Sez. III, nella motivazione della sentenza n. 64 del 8 gennaio 1997:

*In altri termini in esito al procedimento - avente natura amministrativa - di legittimazione, da un lato, cessa il regime di inalienabilità e imprescrittibilità delle terre che diventano private, cioè nel patrimonio del Comune (e non, come si invoca in ricorso, «di proprietà» esclusiva del soggetto in favore del quale è stata pronunciata la legittimazione), dall'altro, viene emesso un provvedimento di natura concessoria (senza talora, tuttavia, limitarsi a un semplice*

non essere il fondo in subenfiteusi. Ha il diritto di godere del fondo e di raccoglierne i frutti, di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'articolo 971 del Codice Civile, Libro Terzo, titolo quarto, che dispone: Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali.

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto che i signori Tendas Gianni, nato a Roma (RM) il 24 marzo 1941, codice fiscale TND GNN 41C04 H501P, e Muccifora Piera, nata a Roma (RM) il 20 luglio 1943, codice fiscale MCC PRI 43L60 H501V, coniugi, entrambi residenti a Roma (RM) in Via Domenico Vietri n. 20, nella loro qualità di possessori livellari del terreno gravato da canone di natura enfiteutica, in data 22 marzo 2010, ns prot. n. 16785, hanno presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante su parte del terreno legittimato con Decreto del Commissario agli Usi Civici di Roma del 4 aprile 1937, distinto ora in N.C.T. al foglio 132 particella 89 (vigneto) di mq. 450;

Che non si è potuto accertare se il terreno legittimato con provvedimento del Commissario agli Usi Civici di Roma in data 4 aprile 1937 al signor Bianchi Cesare, già livellario (enfiteuta) al Comune di Terracina, sia stato affrancato dal canone di natura enfiteutica imposto sul terreno con il citato provvedimento del Commissario agli Usi Civici di Roma;

Accertato che i signori Tendas Gianni, Muccifora Piera, coniugi, hanno presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante su parte del terreno legittimato con Decreto del Commissario agli Usi Civici di Roma del 4 aprile 1937, distinto ora in N.C.T. al foglio 132 particella 89 (vigneto) di mq. 450;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3283 del 22 gennaio 2010 con il quale ha assegnato alla Dott.ssa Ada Nasti la responsabilità, con contratto a tempo determinato di Diritto Pubblico, del Dipartimento Finanziario;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota n. 3283 del 23 gennaio 2010;

Vista la determinazione dirigenziale n. 32 del 22 febbraio 2010, n. 132/GEN, del Dirigente del Dipartimento Finanziario concernente l'Organizzazione del personale settore finanziario. Assegnazione compiti e responsabilità dei procedimenti amministrativi;

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

## DETERMINA

1- di accogliere l'istanza presentata dai signori **Tendas Gianni**, nato a Roma (RM) il 24 marzo 1941, codice fiscale TND GNN 41C04 H501P, e **Muccifora Piera**, nata a Roma (RM) il 20 luglio 1943, codice fiscale MCC PRI 43L60 H501V, coniugi, entrambi residenti a Roma (RM) in Via Domenico Vietri n. 20, nella loro qualità di possessori livellari del terreno gravato da canone di natura enfiteutica, in data 22 marzo 2010, ns prot. n. 16785, intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante su parte del terreno legittimato con Decreto del Commissario agli Usi Civici di Roma del 4 aprile 1937, distinto ora in N.C.T. al foglio 132 particella 89 (vigneto) di mq. 450;

2- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario comunale, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario o altro Dirigente, fermo restando che le relative spese saranno a carico della ditta acquirente:

Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.

- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

PROCEDIMENTO DEFINITIVO N ESISTONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

Addì, Terreone 30-03-2010

Il Responsabile del procedimento  
Istruttore Direttivo amministrativo  
Carlo Capirchio

Il Dirigente del Dipartimento  
Dott.ssa Ada NASTI




Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.lgvo 18/8/2000 n° 267-

Terracina 30.03.2010

Il Dirigente del Dipartimento

Dott.ssa Ada NASTI



### UFFICIO DI SEGRETERIA

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 242 in data 01-04-2010.

### PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.